

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1082

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MINARDO, CICOLANI, DANZI, FLORINO, GABURRO, GRECO, IZZO, NESSA, OGNIBENE, SERVELLO, FIRRARELLO, GENTILE, LAURO, MEDURI, PICCIONI, SAMBIN, SUDANO, TATÒ, VICINI, BASILE, CHIRILLI, CONTESTABILE, D’AMBROSIO, MALAN, MANUNZA, PONZO, RUVOLO, TREMATERRA, TUNIS, VERALDI, CRINÒ, BARATELLA, FILIPPELLI, FORLANI, MARANO e PALOMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 2002

Modifiche dell’articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e dell’articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, relativi alle professioni di geometra e perito industriale

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo che viene presentato è finalizzato alla specificazione del criterio di «modestia», contenuto all'articolo 16 dei regolamenti delle professioni di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia (rispettivamente regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275), e che caratterizza le prestazioni delle medesime categorie nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica.

L'indeterminatezza della citata e vigente normativa è stata ed è anche causa di notevole conflittualità con altre professioni tecniche (dovuta proprio alla difforme interpretazione anche da parte della giurisprudenza), al punto che perfino l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (*Antitrust*) ha avuto modo di evidenziare la necessità di un chiarimento a livello

normativo, nell'ambito delle attribuzioni del Parlamento.

La formulazione proposta non amplia le competenze professionali dei geometri e dei periti edili nei settori suindicati, è perfettamente coerente con la loro preparazione scolastica e professionale e non pregiudica minimamente le competenze di altri professionisti tecnici.

D'altro canto, fin dalla terza legislatura (1958) risultano presentate proposte di legge tendenti a fornire quella certezza del diritto che si ritiene irrinunciabile in ambiti di attività che, come quello in discorso, investono l'intera collettività, atteso che le ripercussioni delle segnalate carenze normative si riflettono sì sulle categorie professionali, ma con pregiudizio immaginabile nei confronti dei cittadini, degli operatori economici e delle stesse pubbliche amministrazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia regolandone l'attività nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali e agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice e armato e in legno, in materia urbanistica e di arredo urbano.

Art. 2.

1. Alla lettera *l*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, sono soppresse le seguenti parole: «di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché».

2. La lettera *m*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituita dalle seguenti:

«*m*) progetto architettonico e strutturale, calcoli statici, direzione e collaudo statico e tecnico-amministrativo degli edifici di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, restauro e recupero edilizio nonché posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli

impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

1) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

2) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui ai numeri 1) e 2) i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili;

m-bis) progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico-amministrativo delle opere, anche oltre i limiti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *m*), se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato;

m-ter) interventi di manutenzione ordinaria, interventi igienico-sanitari e funzionali, interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, consentiti su qualsiasi edificio eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, purché non comportino interventi statico-strutturali sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato;

m-quater) direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, estimo e amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali;

m-quinquies) formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore a un ettaro».

3. Alle lettere *d*) e *f*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è soppressa la parola «modeste».

4. Alla lettera *n*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è soppressa la parola «civili».

5. La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, è sostituita dalla seguente:

«*b*) dai periti edili anche le funzioni di cui all'articolo 16, lettere da *m*) a *m-quinquies*), del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e successive modificazioni, senza pregiudizio di quanto disposto da speciali norme legislative, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;».

Art. 3.

1. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

